

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 21

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* Mauro Maria MARINO)

*approvata nella seduta del 27 ottobre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'OMOLOGAZIONE DI  
VEICOLI AGRICOLI O FORESTALI (COM(2010) 395 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 3 novembre 2010**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 395 definitivo,

considerato che esso mira a stabilire una legislazione armonizzata sulla fabbricazione di tutte le categorie di veicoli agricoli e forestali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché di sicurezza della circolazione stradale e sul posto di lavoro;

considerato che l'atto in esame contribuisce alla competitività dell'industria poiché semplifica la legislazione attuale sull'omologazione per tipo di veicoli, ne aumenta la trasparenza e ne alleggerisce gli oneri amministrativi;

considerato che l'intervento normativo in oggetto semplifica il quadro giuridico di riferimento sostituendo ventiquattro direttive di base nel campo delle prescrizioni tecniche e amministrative aventi attinenza alla sicurezza e alle emissioni dei veicoli agricoli e forestali con un solo regolamento, e che tale armonizzazione a livello dell'Unione evita la persistenza di disposizioni distinte tra uno Stato membro e l'altro, con conseguente frammentazione del mercato interno, garantendo piuttosto un sistema omogeneo europeo di omologazione per tipo;

considerato che la proposta prevede l'introduzione obbligatoria di nuovi provvedimenti di sicurezza avanzata (come l'ABS, sistemi frenanti antibloccaggio) e di ulteriori aggiornamenti dei requisiti di frenatura come garanzia di affidabilità e sicurezza per i prodotti disponibili sul mercato;

tenuto conto che la predisposizione di una procedura di omologazione dell'Unione fondata sul principio di armonizzazione completa tiene in debita considerazione il rapporto costi/benefici, assicurando un mercato competitivo e tutelando le piccole e medie imprese;

tenuto conto che la proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione pubblica,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto un'eventuale azione dei singoli Stati membri non con-

sentirebbe di attuare un sistema di omologazione UE per tipo di veicoli e di evitare l'emergere di barriere in seno al mercato unico, mentre l'azione comunitaria, oltre a garantire un assetto normativo uniforme, migliora sensibilmente la sicurezza e la qualità ecologica dei veicoli;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di un buon funzionamento del mercato e di un alto livello di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente;

nel merito, si sottolinea che la procedura di omologazione ivi disciplinata non incide sul bilancio dell'Unione, ma soprattutto pone le condizioni per la riduzione delle spese amministrative a carico delle autorità nazionali e dell'industria. Al fine di garantire un coordinamento tra azioni statali e azione europea, grava su ogni Stato l'onere di istituire e designare le autorità nazionali competenti in materia di omologazione, atte a garantire l'adesione da parte dei fabbricanti alle disposizioni di produzione e vendita del presente regolamento; è invece in carico alla Commissione europea l'approvazione finale delle garanzie fornite dai fabbricanti, in conformità a misure *ad hoc* di tutela ambientale e di sicurezza sul posto di lavoro. Al fine di uniformare le procedure esecutive, il regolamento in oggetto delinea i requisiti essenziali, demandando alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati.

